

**R.G. 1/2020 – PIANO DEL CONSUMATORE
(GERACI SALVATORE MARIA)**



**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8/7/2020 ed esaminate le memorie depositate dal creditore INPGI, dal debitore proponente e dai Professionisti nominati con i compiti dell'OCC, nei termini rispettivamente assegnati;

esaminato il piano del consumatore proposto da Geraci Salvatore Maria in data 27/1/2020, come modificato il 5/3/2020;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dai Professionisti nominati con funzioni di OCC, Dott. Castrenze Guzzetta e Dott. Claudio Alaimo, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3-bis. ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni dei Professionisti, nella parte in cui gli stessi hanno escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 201.471,17, così distinta nella relazione dell'OCC:

- Unicredit Banca Spa per l'importo complessivo di € 101.489,91 (mutuo ipotecario);
- Unicredit Spa per l'importo complessivo di € 27.698,72 (prestito);
- Unicredit Spa per l'importo complessivo di € 14.453,43 (affidamento);
- Presti Nuova per l'importo complessivo di € 33.420,76 (cessione del quinto);
- Inpgi per l'importo complessivo di € 21.735,96 (prestito)
- Inps per l'importo complessivo di € 2.672,39 (contributi);
- Comune di Palermo per l'importo complessivo di € 591,99 (tari);

osservato che a tale esposizione deve aggiungersi la complessiva somma di € 14.952,00 per crediti in prededuzione, così composti:

- compenso OCC pari ad € 11.590,00;



- compenso Avv. Mariano Guzzo per € 1.800,00;
- compenso Arch. Sabrina Zora pari ad € 1.562,00;

considerato che il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili ed il creditore ipotecario Unicredit, nonché, nella percentuale del 5%, i restanti creditori chirografari e tributari (INPS e Comune di Palermo per TARI), il tutto nell'arco temporale di 6 anni ed 1 mese secondo il prospetto riepilogativo contenuto nel paragrafo 10. della relazione dell'OCC (pagg. 18 e ss.);

rilevato che il ricorrente assolverà a tale impegno destinando ai creditori la propria pensione (ammontante in media ad € 3.966,29 mensili) e trattenendo per sé e per il proprio nucleo familiare la somma di € 2.279,29 mensili, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato, inoltre, che, il patrimonio nella titolarità del debitore (costituito esclusivamente da un immobile sito in Palermo, Viale dei Pioppi n. 10, identificato al NCEU, foglio 5, part. 1021, sub. 5, in comproprietà con la moglie Bruno Caterina, e da due autovetture, Fiat Panda e Peugeot, immatricolate rispettivamente nel 2005 e nel 2002 e sostanzialmente prive di valore commerciale), come illustrato dai Professionisti nella loro relazione, non fa venir meno il profilo di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (v. art. 7 L. 3/2012), tenuto conto del valore dell'immobile oggetto della garanzia del creditore ipotecario Unicredit (stimato dall'OCC – secondo criteri tecnicamente condivisibili basati sulle risultanze della CTP a firma dell'Arch. Sabrina Zora e sui dati empirici statistici relativi ai ribassi percentuali dei prezzi nelle vendite esecutive – in un valore di realizzo ammontante a circa € 94.835,00 per l'intera proprietà), valore nemmeno sufficiente a coprire il debito ipotecario, del quale, invece, la proposta prevede il pagamento integrale ed in tempi del tutto ragionevoli rispetto al normale svolgimento di una eventuale procedura esecutiva immobiliare;

ritenuto, poi, quanto agli altri creditori (chirografari e contributivi/tributari, da soddisfarsi nella misura del 5%), che il piano risulta comunque più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del fatto che l'unico bene residuo concretamente aggredibile dai medesimi sarebbe costituito esclusivamente dalla parte pignorabile del rateo pensionistico del debitore (di anni 76), con conseguente potenziale allungamento a dismisura dei tempi di realizzazione del rispettivo credito;

ritenuto, quindi, che la durata del piano (6 anni e 1 mese) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori (100% per l'ipotecario e 5% per i restanti creditori) costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto che devono essere disattesi i motivi di opposizione all'omologazione proposti dal creditore INPGI, il quale ha chiesto che il proprio credito di € 21.735,96 – avente ad oggetto la



restituzione di un prestito garantito da compensazione sui ratei di pensione – non venga incluso nel piano e che continui ad essere soddisfatto mediante trattenuta sul trattamento pensionistico mensile, o, in subordine, che venga interamente pagato quale credito privilegiato, e ciò sulla base dei seguenti rilievi:

- a) non configurabilità del ricorrente Geraci quale “*consumatore*” nei rapporti con l’INPGI, data la particolare natura del finanziamento erogato dall’Istituto, da qualificarsi come prestazione assistenziale facoltativa riservata ai giornalisti ad esso iscritti;
- b) non falcidiabilità del credito INPGI, per essere la fonte del finanziamento costituita dalle c.d. riserve tecniche derivanti all’Istituto dalla contribuzione obbligatoria e destinate all’erogazione delle pensioni I.V.S.: in quanto tali, dette somme – secondo la prospettazione dell’opponente – risulterebbero indisponibili ed impignorabili e, comunque, il credito dell’Istituto dovrebbe essere considerato come credito privilegiato da soddisfarsi integralmente, almeno per il residuo capitale;

ritenuto, quanto al profilo *sub a)*, che il Geraci rientra appieno nella nozione di consumatore rilevante ai fini di cui alla Legge 3/2012 (art. 6), nozione tratteggiata da Cass. 1/2/2016 n. 1869 quale “*debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria...*”: la natura delle obbligazioni debitorie gravanti sul ricorrente (costituite essenzialmente da restituzione di mutuo ipotecario e rimborso di prestiti e finanziamenti) dimostra, invero, che trattasi di soggetto che si è nel tempo indebitato per far fronte esclusivamente alle proprie necessità personali e familiari, senza alcun collegamento con attività di impresa né professionali;

considerato, quanto al rilievo *sub b)*, che il credito dell’INPGI nei confronti del proponente Geraci deve qualificarsi come un normale credito per la restituzione di un prestito erogato, da ritenersi falcidiabile al pari di qualsiasi altro credito di natura chirografaria: non possono, invero, avere alcun rilievo, in senso contrario, né la fonte (c.d. riserve tecniche) dalla quale l’Istituto trae le risorse per erogare tale tipo di finanziamenti, né la circostanza che tale tipo di prestiti viene concesso esclusivamente ai giornalisti iscritti (elementi entrambi irrilevanti ai fini della qualificazione del credito in questione), né, infine, il fatto che il rimborso del prestito risulti garantito dalla compensazione con i ratei mensili di pensione dovuti dall’Istituto al pensionato (trattandosi di una normale modalità di restituzione del finanziamento, dovuta alla coincidenza nello stesso soggetto – l’INPGI – della qualità di creditore mutuante e di debitore del trattamento pensionistico nei confronti del Geraci);

ritenuto, inoltre, che, contrariamente all’assunto dell’INPGI, al credito in esame non può riconoscersi alcuna collocazione privilegiata, non avendo detto credito natura contributiva né assistenziale (piuttosto, restitutoria di un vero e proprio prestito di denaro), né potendo mutuare una eventuale intangibilità/impignorabilità dalla circostanza che le somme erogate ai



soggetti finanziati derivino dalle c.d. riserve tecniche dell'Istituto vincolate per legge al pagamento delle pensioni (elemento, quest'ultimo, del tutto influente sulla qualificazione del credito in questione);

ritenuto, pertanto, che, avendo il credito dell'INPGI natura chirografaria, rimane assorbita la contestazione articolata dall'Istituto sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria, contestazione fondata sulla pretesa – ma non sussistente per le ragioni appena esposte – natura privilegiata del proprio credito;

ritenuta, inoltre, l'inammissibilità delle contestazioni sollevate al piano dal creditore Banca Nuova Terra s.p.a., tenuto conto del fatto che detto creditore non si è costituito nel presente procedimento, né è comparso all'udienza fissata per l'omologazione del piano, essendosi piuttosto limitato a trasmettere le proprie osservazioni mediante una pec inviata all'OCC (con la quale ha dichiarato di opporsi al piano, *“sulla base di quanto stabilisce l'art. 69 terzo comma della L. 180/50 in materia di coesistenza tra pignoramenti e cessioni del quinto dello stipendio”*);

considerato, in ogni caso, che tali contestazioni, ove ritenute ammissibili nella forma (invero non regolamentata analiticamente dall'art. 12 bis L. 3/2012), risulterebbero comunque, nel merito, prive di giuridico fondamento;

rilevato, in proposito, che, in adesione all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito – e già condiviso da questo Tribunale in numerose pronunce: tra le prime, cfr. il decreto di omologazione del 19/11/2018, che ha definito la procedura iscritta al n. 7657/2017 R.G.V.G. del 19/11/2018 –, il credito delle finanziarie, anche a seguito della cessione in loro favore del quinto dello stipendio o della pensione del debitore, deve ritenersi falcidiabile al pari di qualsiasi altro credito di natura chirografaria;

considerato, invero, che il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito fu-turo, che sorge, relativamente ai ratei di stipendio o pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio/pensione mensile, con la conseguenza che il debitore può liberamente disporre e può, al pari degli altri crediti, inserirlo nel piano (Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, decreto 16/5/2018, Pres. Caria, Est. De Vivo);

ritenuto che tale impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di cessione di credito futuro, contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, nel quale, tuttavia, il trasferimento del credito si verifica soltanto nel momento in cui il credito stesso viene ad esistenza, in quanto, prima di tale momento, il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012);

considerato che detta impostazione risulta altresì in linea con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, principi che inducono a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari (in tal senso, cfr.



Tribunale di Livorno, 21/9/2016 e 15/2/2017; Tribunale di Ancona, sez. II, 15/3/2018; Tribunale di Grosseto, 9/5/2017 e 11/11/2019; Tribunale di Pescara, 8/3/2017);

osservato, inoltre, ad ulteriore sostegno della interpretazione alla quale si aderisce, che la legge n. 3/2012 detta soltanto tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, onde assicurare il soddisfacimento prioritario: dei crediti impignorabili, dei crediti per IVA e ritenute, e dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli; per converso, i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio/pensione non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa in esame e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio, in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art. 6 L. cit.;

rilevato, in ultimo, che lo stesso Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), di prossima entrata in vigore, prevede al comma 3 dell'art. 67 la possibilità che la proposta di piano preveda *“anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno”*, risolvendo, quindi, il contrasto fra il debitore che accede ad una procedura concorsuale di sovraindebitamento ed il creditore cessionario del quinto, in via normativa espressa a vantaggio del primo, in conformità alla soluzione assolutamente prevalente nella giurisprudenza di merito, condivisa da questo Ufficio;

ritenuto, quindi, alla stregua di tutte argomentazioni esposte, che devono essere disattese, ove ritenute ammissibili, le contestazioni sollevate dal creditore Banca Nuova Terra;

considerato, infine, che non risulta il compimento di atti in frode e che, tenuto conto dell'ammontare della rata mensile e della capacità reddituale del debitore, sussiste, come correttamente argomentato dall'OCC nella propria relazione, una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata, e che vanno demandate ai Professionisti nominati, Dott. Castrenze Guzzetta e Dott. Claudio Alaimo, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da Geraci Salvatore Maria, nato a Isola di Capo Rizzuto (CZ) il 12/1/1965;

attribuisce ai Professionisti nominati con i compiti dell'OCC, Dott. Castrenze Guzzetta e Dott. Claudio Alaimo, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che i Professionisti: a) documentino i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendicontino eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno



rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichino la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura dei Professionisti, sul sito *www.tribunaledipalermo.it* e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce Geraci Salvatore Maria alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, sino alla completa esecuzione del piano;

sospende le trattenute operate sulla pensione in relazione ai crediti vantati da Banca Nuova Terra s.p.a. e INPGI.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed ai Professionisti Dott. Castrenze Guzzetta e Dott. Claudio Alaimo.

Palermo, 8/8/2020

Il Giudice delegato

Gabriella Giammona

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

